

# BOLLETTINO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

## INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (X E XIII):	
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	Pag. 1
AFFARI COSTITUZIONALI (I):	
<i>In sede referente</i> . . . . .	» 1
FINANZE E TESORO (VI):	
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	» 4
<i>In sede referente</i> . . . . .	» 4
DIFESA (VII):	
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	» 4
<i>In sede referente</i> . . . . .	» 5
ISTRUZIONE (VIII):	
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	» 6
<i>In sede referente</i> . . . . .	» 7
<i>Sottocommissione per i pareri</i> . . . . .	» 7
LAVORI PUBBLICI (IX):	
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	» 8
TRASPORTI (X):	
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	» 9
IGIENE E SANITÀ (XIV):	
<i>In sede referente</i> . . . . .	» 10
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	» 10
COMMISSIONE PARLAMENTARE . . . . .	» 10
CONVOCAZIONI . . . . .	» 11

### TRASPORTI (X) e LAVORO (XIII) (Commissioni riunite).

#### IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE 1962. — *Presidenza del Presidente della X Commissione (Trasporti)*, SPATARO. — Intervengono i Sottosegretari di Stato per i trasporti, Angrisani e per il lavoro, Calvi.

#### DISEGNO DI LEGGE:

«Regolamentazione delle assuntorie nelle ferrotramvie esercitate in regime di concessione» (544).

Il deputato Buttè, relatore per la XIII Commissione, pur manifestandosi contrario all'approvazione del disegno di legge in quanto con-

trasta con la vigente legislazione generale sull'appalto, esprime l'opportunità che siano portati a conoscenza delle Commissioni i particolari motivi che giustificano la regolamentazione delle assuntorie.

Il Sottosegretario Angrisani fa presente la necessità che siano concessi taluni miglioramenti agli assuntori delle ferrotramvie esercitate in regime di concessione.

Il Sottosegretario Calvi, pur ponendo in rilievo le opinioni giurisprudenziali in materia e pur apprezzando talune perplessità di ordine legislativo, in considerazione delle particolari condizioni in cui attualmente versano gli assuntori, dichiara di rimettersi alla volontà delle Commissioni qualora le medesime fossero di avviso di procedere ad una regolamentazione specifica per le assuntorie.

Dopo interventi dei deputati Scalia, Mazzoni, Marchesi e Repossi, le Commissioni deliberano di rinviare il seguito della discussione alla seduta di mercoledì 10 ottobre 1962, alle ore 10,30, dando incarico al rappresentante del Ministero del lavoro di procedere allo studio degli emendamenti da apportare al disegno di legge.

### AFFARI COSTITUZIONALI (I)

#### IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE 1962. — *Presidenza del Presidente LUCIFREDI*. — Interviene il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Delle Fave.

«Comunicazioni del Governo in ordine alla attuazione dell'ordinamento regionale».

Il Presidente Lucifredi, dopo avere ricordato che da parte dei deputati Caprara e Nannuzzi era stato richiesto che il Governo riferisse alla Commissione sulle modalità relative all'esecuzione dell'impegno programmatico assunto dal Presidente del Consiglio in ordine all'attuazione dell'ordinamento regionale, dando atto che il Governo stesso ha aderito alla richiesta, apre la discussione a norma del sesto comma dell'articolo 38 del Regolamento.

Il Sottosegretario Delle Fave, dopo aver richiamato le dichiarazioni fatte dal Presidente del Consiglio in sede di esposizione del programma del Governo, relative alla materia della attuazione dell'ordinamento regionale, dichiara innanzi tutto che il Governo mantiene fermo quell'impegno e provvederà all'approvazione, entro il 31 ottobre corrente, dei disegni di legge che si reputano necessari per l'attuazione delle norme costituzionali concernenti l'istituzione delle regioni a statuto ordinario. A tale proposito assicura che in sede governativa sono state adottate tutte le iniziative idonee a far sì che i problemi relativi all'istituzione delle regioni fossero adeguatamente posti allo studio ed esaminati in relazione anche alle implicazioni che essi presentano con altri disegni di legge.

Dopo avere ricordato che il Governo provvede a suo tempo ad istituire un Comitato di Ministri per l'esame e l'elaborazione dei disegni di legge necessari per l'attuazione dell'ordinamento regionale, precisa che detto Comitato non ha ancora esaurito il suo compito, che, per altro, è solo preparatorio rispetto a quanto il Consiglio dei Ministri dovrà deliberare, in relazione ai provvedimenti da sottoporre al Parlamento.

Per le suddette ragioni, quanto egli andrà esponendo alla Commissione, non può, ovviamente avere che carattere provvisorio, poiché è solo frutto di ricerche e di studi predisposti dalle varie amministrazioni e non è stato ancora oggetto di valutazioni o di decisioni da parte degli organi istituzionalmente competenti.

Passando, quindi, ad illustrare i risultati delle ricerche e degli studi fatti finora, rileva che si è seguito lo schema già enunciato dal Presidente del Consiglio in sede di dichiarazioni programmatiche. È stata esaminata la legge 10 febbraio 1953, n. 62, per verificare se possa ancora rappresentare, come aveva già constatato la Commissione ministeriale presieduta dal senatore Tupini, una base idonea per la struttura degli enti regionali; si è sostanzialmente ritenuto che la legge in questione possa essere mantenuta nelle sue linee generali e particolari, salvo modifiche da proporre in diversi punti che il Rappresentante del Governo illustra alla Commissione. Tra questi punti il Sottosegretario Delle Fave ha richiamato, in modo particolare, l'articolo 1 della legge n. 62 del 1953, che riguarda le materie che saranno oggetto dello statuto regionale, come la delega delle funzioni amministrative che le regioni possono conferire alle provincie, ai comuni ed agli altri enti locali; l'articolo 22, per quanto riguarda l'elencazione indiscriminata delle materie su cui può eserci-

tarsi la funzione legislativa o amministrativa delle regioni stesse e ciò anche al fine di alleviare i controlli di merito sui relativi atti; gli articoli 37 e seguenti che riguardano i bilanci preventivi e la responsabilità degli amministratori, perché siano adeguati alle norme vigenti in materia; gli articoli 46 e seguenti, relativi al controllo di merito ed alle modalità da seguire per le deliberazioni concernenti la riapprovazione di atti sottoposti al controllo.

Osserva, a conclusione di questa prima parte, che le modifiche che probabilmente si renderanno necessarie alla legge in questione, importeranno, di necessità, una revisione della legge comunale e provinciale. A tale proposito il Governo proporrà emendamenti opportuni e idonei al disegno di legge già presentato al Parlamento in materia di revisione delle legge comunale e provinciale vigente.

Passando poi ad illustrare quanto è stato predisposto per la preparazione del disegno di legge concernente la finanza regionale, rileva che sono stati seguiti due criteri per la valutazione del fabbisogno generale degli enti regionali: quello del costo dei servizi delle regioni a statuto speciale, adeguatamente rapportato alle funzioni che le regioni a statuto ordinario dovranno esercitare, e quello del costo dei servizi che dallo Stato saranno trasferiti alle regioni. Precisa che la valutazione fatta dalla Commissione presieduta dal senatore Tupini sembra confermata dagli studi e dalle ricerche compiuti, pur ponendo in rilievo che trattasi di calcoli presuntivi, fatti secondo criteri di sola approssimazione.

Più specificatamente, comunica che, per quanto riguarda le quote dei tributi erariali da trasferire alle regioni, si è ritenuto che esse possano prelevarsi dal gettito delle imposte sui fondi rustici e sui fabbricati e delle imposte sui tabacchi; per quanto, invece, riguarda la materia dei tributi propri delle regioni, si è ritenuto che essi possano essere costituiti dal gettito dell'I.C.A.P. che verrebbe, per la metà, ad essere attribuito alle regioni, in relazione anche al fatto che gli oneri attualmente gravanti sui comuni per le spese di ospitalità e sanitarie verrebbero ad essere attribuite alle regioni stesse. Tiene a precisare che si prevederanno adeguati sistemi per garantire alle regioni sottosviluppate maggiori entrate, adeguate alle esigenze del loro ulteriore sviluppo.

Per quanto riguarda la predisposizione delle altre leggi cornice, tiene a ricordare le difficoltà oggettive che ancora non hanno consentito il completamento di quella concernente l'agricoltura, mentre quella relativa all'urbanistica costituisce parte integrante del disegno di legge di riordinamento generale della ma-

teria, per il quale è stato richiesto il parere del C.N.E.L. che lo esprimerà entro il 15 novembre.

In merito poi alla legge elettorale, dichiara che il Governo conferma che, a suo giudizio, la proposta di iniziativa del deputato Reale debba costituire la base della discussione, sebbene siano ancora in fase di approfondimento le disposizioni contenute negli articoli 7 e 11 della proposta stessa.

Conclude ribadendo il carattere provvisorio e non impegnativo delle comunicazioni da lui fatte in attesa che il Governo presenti al Parlamento i provvedimenti formali.

Interviene nella discussione il deputato Almirante che, premesso il suo intendimento di non voler entrare nel merito delle questioni di tecnica legislativa emerse dalle dichiarazioni del Sottosegretario Delle Fave, tiene a rilevare come l'intervento del Governo sulla materia oggetto della discussione sia stato sollecitato dai deputati del Gruppo comunista, con i quali si compiace perché riescono ad assolvere la funzione di stimolo, che ritengono di dover assumere in sede di discussione sulle dichiarazioni programmatiche del Governo. Dichiara che non può compiacersi altrettanto con il Governo, appunto perché, a suo avviso, la discussione odierna smentisce quanto il Governo stesso ritenne di dover affermare come finalità della sua azione e, cioè, l'isolamento, nel Parlamento e nel Paese, del partito comunista.

Per quanto poi riguarda il merito delle dichiarazioni del Governo stesso, tiene a sottolineare la complessità dei problemi cui si riferiscono i disegni di legge che il Governo ritiene dover proporre al Parlamento, complessità che, a suo avviso, impedirà di fatto che i disegni di legge in questione possano essere approvati prima della scadenza della legislatura. Rileva, infine, dopo aver sottolineato alcuni aspetti, a suo avviso, assai gravi del contenuto dei disegni di legge che il Governo preannunzia, che l'intendimento del Governo gli sembra contraddittorio rispetto a quanto i partiti ed i gruppi parlamentari della maggioranza hanno, in altra sede, dichiarato, di recente, in ordine all'attuazione dell'ordinamento regionale.

Il deputato Reale, dopo aver preso atto con soddisfazione che il Governo ha dichiarato di voler mantenere l'impegno di presentare al Parlamento i disegni di legge necessari per attuare le norme costituzionali relative all'ordinamento regionale, tiene a precisare che, a suo avviso, l'iniziativa dei deputati del Gruppo parlamentare comunista non può

essere considerata altrimenti che come legittima attività di un gruppo politico di opposizione.

Il deputato Luzzatto, preso atto che il Governo intende mantenere l'impegno di presentare al Parlamento i disegni di legge necessari per l'attuazione delle regioni, si sofferma su alcuni punti dell'esposizione fatta dal Sottosegretario Delle Fave, rilevando che, a suo avviso, le leggi-quadro annunziate non sono tali da coprire la riserva fatta dall'articolo 9 della legge 10 febbraio 1953, n. 62. Dichiara, inoltre, che ritiene necessaria la modifica dell'articolo 9 della legge n. 62 del 1953, in modo da superare le obiezioni che ritiene sussistano sulla costituzionalità della norma contenuta nell'articolo 9 stesso, ed evitare l'ostacolo di leggi-cornice di non facile formulazione.

Il deputato Caprara, preso atto delle dichiarazioni del Governo, deplora che il Governo stesso riconosca di non poter mantenere l'impegno assunto per quanto riguarda la presentazione entro il 31 ottobre delle leggi-quadro, relative all'agricoltura ed all'urbanistica. Tiene a precisare l'orientamento del suo gruppo parlamentare in materia di attuazione dell'ordinamento regionale, il quale ritiene che le regioni, anche in mancanza di leggi-quadro, possono svolgere pienamente le funzioni legislative ed amministrative che la Costituzione loro attribuisce.

Il deputato Cossiga, infine, dichiara che si riserva di esprimere compiutamente il suo punto di vista allorché la Commissione potrà esaminare i disegni di legge che il Governo intende presentare, rilevando che quanto enunciato dal Sottosegretario Delle Fave non può costituire, a suo avviso, materia di discussione, perché non costituisce oggetto delle deliberazioni del Governo, e rispecchia solo attività interna degli organi dell'esecutivo.

Il Sottosegretario Delle Fave conclude la discussione ringraziando i deputati intervenuti, assicurando loro che ha preso nota delle osservazioni di merito fatte e ribadendo le dichiarazioni che ha avuto occasione di formulare in ordine alla natura ed al carattere delle enunciazioni relative al contenuto che potranno avere i disegni di legge, che il Governo intende presentare nei termini prefissati.

#### DISEGNO DI LEGGE:

« Modificazione all'articolo 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 64, sulla elezione del Senato della Repubblica » (*Approvato dal Senato*) (4059).

Riferisce sul disegno di legge il Relatore Tozzi Condivi che ne illustra le finalità, dichiarandosi ad esso favorevole.

Dopo interventi dei deputati Nannuzzi, Luzzatto e del Presidente Lucifredi, la Commissione approva l'articolo unico del disegno di legge, dando mandato al Relatore di redigere la relazione per l'Assemblea. Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei nove.

## FINANZE E TESORO (VI)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE 1962. — *Presidenza del Presidente VALSECCHI.* — Interviene il Ministro delle finanze, Trabucchi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Nuove disposizioni per l'applicazione delle leggi di registro, dell'imposta generale sull'entrata e del bollo ai contratti di locazione di beni immobili » (4074).

La Commissione prosegue la discussione del disegno di legge.

Intervengono nella discussione, relativa all'articolo 1 del provvedimento, i deputati Tripodi, Bima, Albertini, Raucci, Trombetta e il Relatore Zugno, che illustrano i vari emendamenti presentati, oltre al Presidente Valsecchi ed al Ministro Trabucchi il quale esprime il proprio avviso sugli emendamenti prospettati. La Commissione approva quindi il primo comma dell'articolo 1 con l'aggiunta, su proposta del Presidente Valsecchi, della parola « urbani » dopo le parole « beni immobili » e con la sostituzione, proposta dai deputati Zugno, Togni Giulio Bruno, Castellucci e Albertini delle parole « 8 per cento », con le altre « 6 per cento ».

Su proposta dei deputati Zugno, Togni Giulio Bruno e Castellucci è soppressa l'ultima parte del primo comma dalle parole « per i terreni destinati alla produzione agricola » e seguenti.

Il Ministro Trabucchi propone quindi un comma aggiuntivo del seguente tenore: « Per le locazioni di beni immobili urbani dichiarati abitabili dopo il 2 febbraio 1947 l'imposta proporzionale di registro, di cui al precedente comma, è dovuta nella misura dell'8 per cento ».

A seguito della reiezione del comma aggiuntivo proposto, il Ministro Trabucchi chiede che sia rimesso all'Assemblea il disegno di legge ai sensi dell'articolo 72 della Costituzione.

La discussione del provvedimento è, quindi, sospesa.

DISEGNO DI LEGGE:

« Rettifica dei confini del punto franco di Brindisi » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3957).

Dopo un intervento del deputato Del Vecchio Guelfi Ada che ritira le riserve avanzate dal proprio Gruppo sul provvedimento, la Commissione delibera di non apportare alcuna modificazione all'articolo unico del disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modifiche alla legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, e disciplina del movimento di taluni prodotti nazionalizzati » (4010).

Su proposta del deputato Trombetta che chiede a nome della Commissione industria un rinvio della discussione del disegno di legge al fine di permettere la espressione del parere sul provvedimento stesso, la discussione di questo è rinviata ad altra seduta.

In fine di seduta, il disegno di legge numero 3957 è votato a scrutinio segreto ed approvato.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE 1962. — *Presidenza del Presidente VALSECCHI.* — Interviene il Ministro delle finanze, Trabucchi.

PROPOSTA DI LEGGE:

ALESSANDRINI ed altri: « Istituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali » (*Parere alla XIII Commissione*) (729).

Dopo relazione favorevole del deputato Mello Grand, cui si associa il deputato Raffaelli, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole sulla proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE:

PELLA ed altri: « Istituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti » (*Parere alla XIII Commissione*) (2228).

Dopo relazione favorevole del deputato Mello Grand, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole sulla proposta di legge.

## DIFESA (VII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE 1962. — *Presidenza del Presidente PACCIARDI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Pugliese.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori PALERMO ed altri: « Modifica dell'articolo 120 della legge 12 novembre 1955,

n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (*Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato*) (3740).

Il deputato Durand de la Penne illustra il nuovo testo da lui presentato dell'articolo unico, che sostituisce quello già proposto in altra seduta.

Il Sottosegretario di Stato per la difesa, Pugliese, manifesta le sue perplessità in merito ad alcuni benefici che verrebbero ad essere concessi agli ufficiali appartenenti al ruolo d'onore e che si aggiungerebbero a quelli già ad essi attribuiti.

Intervengono nella discussione i deputati: Durand de la Penne, che ribadisce le ragioni che consigliano la concessione di una quarta promozione agli ufficiali super-invalidi appartenenti al ruolo d'onore; Messe, che si dichiara favorevole al nuovo testo proposto; Romualdi, che consente con quanto detto dal deputato Durand de la Penne; Corona Giacomo, il quale sottolinea la necessità che non sia tenuto conto nel numero delle promozioni di quelle conseguite per merito di guerra; Guerrieri Filippo, che si dichiara favorevole al nuovo testo presentato; Caiati, il quale sottolinea le ragioni che consigliano di considerare a parte le promozioni conseguite per merito di guerra.

Il Sottosegretario di Stato alla difesa Pugliese dichiara di accettare la parte del nuovo testo che si riferisce al conseguimento della quarta promozione per gli ufficiali super-invalidi ed alla non considerazione, agli effetti del provvedimento delle promozioni conseguite per merito di guerra. Dichiarò, invece, di non poter accettare la parte del nuovo testo proposto che si riferisce all'avanzamento degli ufficiali del ruolo d'onore fino al grado di generale di brigata.

La Commissione approva, quindi, a scrutinio segreto, il nuovo testo dell'articolo unico proposto dal deputato Durand de la Penne che consente il conseguimento di una quarta promozione agli ufficiali super-invalidi e di una terza promozione agli ufficiali richiamati del ruolo d'onore dopo 5 anni di servizio dalla data della seconda promozione e stabilisce, inoltre, che delle promozioni per merito di guerra o conseguite in tempo di guerra non si dovrà tener conto agli effetti delle nuove norme.

#### IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE 1962. — *Presidenza del Presidente PACCIARDI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Pugliese.

#### PROPOSTA DI LEGGE:

DURAND DE LA PENNE: « Estensione al personale militare, in servizio per conto dell'O.N.U. in zone d'intervento, dei benefici combattentistici » (3449).

Il Relatore, Leone Raffaele, riferisce favorevolmente sul provvedimento sottolineando l'opportunità della proposta estensione.

Il Sottosegretario di Stato alla difesa, Pugliese esprime alcune perplessità sul criterio di ritenere azioni di guerra il servizio reso per conto dell'O.N.U.

Su proposta del Relatore, la Commissione delibera quindi di chiedere che la proposta di legge le sia assegnata per l'esame in sede legislativa.

#### PROPOSTA DI LEGGE:

BELOTTI e ROSELLI: « Disposizioni integrative della legge 18 gennaio 1952, n. 43, sul reclutamento dei commissari di leva » (3754).

Il Relatore Caiati propone, e la Commissione delibera, di rinviare l'esame del provvedimento ad altra seduta.

#### PROPOSTA DI LEGGE:

CUCCO ed altri: « Deroga, per la trasmissione della proposta di Medaglia d'Oro alla città di Palermo, al termine previsto dal regio decreto 23 febbraio 1943, n. 316 » (3348).

Il Relatore, Guerrieri Filippo propone che l'esame del provvedimento sia rinviato, in attesa di ulteriori elementi che i presentatori della proposta di legge hanno assicurato di fornire entro breve termine.

La Commissione delibera, quindi, il rinvio della discussione del provvedimento.

#### PROPOSTA DI LEGGE:

BIANCANI ed altri: « Deroga all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione della proposta di concessione di Medaglia d'Oro al valor militare al comune di Boves » (3899).

Il Relatore Guerrieri Filippo riferisce sul provvedimento ponendo in rilievo che la proposta di concessione della medaglia d'oro fu, probabilmente, inoltrata nei termini prescritti, seppure non abbia avuto poi seguito per un complesso di circostanze. Sottolinea, quindi, i numerosi atti di valore compiuti dalla popolazione di Boves nel periodo della Resistenza e si dichiara favorevole alla proposta di legge, pur manifestando alcune perplessità circa una eccessiva generalizzazione dei riconoscimenti al valore militare.

Intervengono i deputati: Romualdi, che, riferendosi anche a quanto già detto dal Relatore quando fu per la prima volta esaminata una proposta analoga concernente la città di Palermo, riafferma la necessità di una ampia

documentazione relativa agli atti di valore compiuti, con precisi riferimenti a fatti e persone; Messe che ritiene che il provvedimento non investa questioni di merito, trattandosi solo di una proroga dei termini per la presentazione della proposta; Corona Giacomo il quale sottolinea la necessità di giungere ad una generale riapertura dei termini, ritenendo che un provvedimento limitato ad un solo caso coinvolgerebbe un apprezzamento di merito che esulterebbe dai compiti della Commissione.

Il Presidente Pacciardi richiama l'attenzione della Commissione sul fatto che la proposta di legge in esame concerne il solo comune di Boves e che un'eventuale generale riapertura dei termini, di cui, peraltro molti sarebbero gli inconvenienti, dovrebbe formare oggetto di altra iniziativa parlamentare.

Il Relatore, Guerrieri Filippo, consente con quanto affermato dal Presidente circa gli inconvenienti che deriverebbero da un provvedimento di carattere generale.

Il deputato Durand de la Penne si dichiara favorevole ad una completa riapertura dei termini per la presentazione delle proposte. Il deputato Lenoci ritiene che sia necessario limitarsi all'esame della proposta concernente il comune di Boves.

Il Sottosegretario di Stato alla difesa, Pugliese, afferma che una eventuale riapertura dei termini per il caso in esame, legittimerebbe l'estensione dello stesso criterio ad altri casi analoghi e si dichiara, quindi, contrario alla proposta di legge.

La Commissione approva, quindi, l'articolo unico della proposta di legge e dà mandato al Relatore di stendere la relazione per l'Assemblea.

#### DISEGNO DI LEGGE:

« Modifica dell'articolo 1235 del Codice della navigazione » (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (3290) (*Parere alla IV Commissione*).

Su proposta del Relatore, Guerrieri Filippo, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole sul disegno di legge.

#### DISEGNO DI LEGGE:

« Modificazioni ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del Codice nella navigazione » (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (3386) (*Parere alla IV Commissione*).

Su proposta del Relatore, Guerrieri Filippo, la Commissione delibera di rinviare l'esame del disegno di legge ad altra seduta.

#### PROPOSTA DI LEGGE:

BASSO ed altri: « Provvedimenti per gli obiettori di coscienza » (3863) (*Parere alla I Commissione*).

Il Relatore Leone Raffaele sottolinea la necessità di studiare attentamente il problema alla luce, anche, delle soluzioni adottate negli altri Paesi. Propone, quindi, e la Commissione delibera, che l'esame della proposta di legge sia rinviato ad altra seduta.

### ISTRUZIONE (VIII)

#### IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE 1962. — *Presidenza del Vicepresidente* FRANCESCHINI. — Interviene il Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione, Badaloni Maria.

#### PROPOSTA DI LEGGE:

FRANCESCHINI ed altri: « Modifica agli articoli 3 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, recante norme per la nomina dei presidi e dei direttori delle scuole e degli Istituti di istruzione secondaria » (4047).

La Commissione passa a discutere gli articoli della proposta di legge, già esaminata nella sede referente del 26 settembre 1962.

Dopo interventi del Relatore Limoni, del Presidente Franceschini, del Sottosegretario di Stato Badaloni Maria e dei deputati Pitzalis e Russo Salvatore, l'articolo 1 è approvato con un emendamento, che stabilisce che i concorsi a preside debbano essere indetti almeno ogni due anni.

L'articolo 2 è approvato con un emendamento del Presidente Franceschini a carattere chiarificativo.

In fine di seduta la Commissione vota a scrutinio segreto ed approva la proposta di legge n. 4047.

#### PROPOSTE DI LEGGE:

ROMANATO ed altri: « Norma integrativa dell'articolo 18 della legge 28 luglio 1961, n. 831, ai fini della compilazione delle graduatorie per il passaggio in ruolo del personale insegnante » (3993).

LEONE RAFFAELE ed altri: « Norma interpretativa degli articoli 11, 12 e 14 della legge 28 luglio 1961, n. 831, concernente provvidenze a favore del personale direttivo ed insegnante delle scuole elementari, secondarie ed artistiche, dei provveditorati agli studi e degli ispettori centrali e del personale ausiliario delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria e artistica » (4080).

Il Presidente Franceschini sottopone alla Commissione la questione dell'abbinamento delle due proposte di legge. Il relatore Romano si dichiara contrario e la Commissione delibera di procedere separatamente nella discussione.

Interloquiscono i deputati Roffi, Pitzalis, il relatore Romanato e il Sottosegretario di Stato Badaloni Maria.

All'articolo unico di cui consta la proposta di legge n. 3993, non sono apportate modificazioni ed il provvedimento è poi approvato in fine di seduta a scrutinio segreto.

Anche all'articolo unico della proposta di legge n. 4080 non sono apportate modificazioni, mentre il titolo è modificato in: « Norma integrativa degli articoli 11, 12 e 14 della legge 28 luglio 1961, n. 831, concernente provvidenze a favore del personale direttivo ed insegnante delle scuole elementari, secondarie ed artistiche, dei provveditori agli studi e degli ispettori centrali e del personale ausiliario delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria ed artistica ».

La proposta di legge n. 4080 è poi votata a scrutinio segreto ed approvata.

#### PROPOSTE DI LEGGE:

LEONE RAFFAELE ed altri: « Modifiche e aggiunte alle disposizioni sulla decorrenza della nomina in ruolo del personale direttivo e docente degli Istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica, di cui all'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165 » (*Urgenza*) (2667);

PINNA ed altri: « Estensione dei benefici concessi dall'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165, ed altre categorie di insegnanti elementari reduci o ex partigiani » (*Urgenza*) (1625);

GORRERI DANTE ed altri: « Norme interpretative e integrative della legge 8 dicembre 1956, n. 1429, sulla sistemazione della carriera dei docenti della scuola elementare, secondaria e di istruzione artistica, in possesso dei requisiti di perseguitati politici o razziali » (3235);

CRUCIANI e SPADAZZI: « Modifiche alla decorrenza della nomina in ruolo dei professori di educazione fisica degli istituti di istruzione secondaria, di cui al 2° comma dell'articolo 15 della legge 7 febbraio 1958, n. 88 e all'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e successive modifiche » (3670).

Il relatore Perdonà illustra gli emendamenti presentati alla proposta di legge n. 2667. Il deputato Romanato riferisce brevemente sulle proposte di legge nn. 1625 e 3235, proponendo che sia adottata quale testo base della discussione la proposta di legge n. 2667. Il deputato Cruciani fa presente la necessità, che nel provvedimento definitivo sia tenuto presente il contenuto della proposta di legge n. 3670.

Si svolge quindi un'ampia discussione, cui partecipano oltre ai precedenti intervenuti, i

deputati Roffi, Mariconda, Russo Salvatore, Limoni, Di Luzio, Franco Pasquale, Pitzalis, Alessi Maria, il Presidente Franceschini e il Sottosegretario di Stato Badaloni Maria, che fa presente i limiti oltre i quali il Governo non potrebbe consentire in merito alla retrodatazione di nomina, cui si riferiscono i progetti di legge.

La Commissione delibera quindi di nominare un Comitato ristretto, composto dai deputati Leone Raffaele, Perdonà, Romanato, Mariconda, Franco Pasquale, Di Luzio e Buzzi, per un esame preliminare degli emendamenti proposti e dei suggerimenti formulati nel corso della discussione, in relazione ai limiti posti dal Governo nonché dalla V Commissione Bilancio.

#### IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE 1962. — *Presidenza del Vicepresidente* FRANCESCHINI. — Interviene il Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione, Badaloni Maria.

#### PROPOSTA DI LEGGE:

MALAGUGINI ed altri: « Modificazione all'articolo 30 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, riflettente il regolamento sugli alunni, esami e tasse degli Istituti medi di istruzione » (4092).

Su proposta del Presidente Franceschini la Commissione delibera di richiedere il passaggio alla sede legislativa della proposta di legge, già esaminata nella seduta del 28 settembre 1962.

#### Sottocommissione per i pareri.

MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE 1962 — *Presidenza del Presidente* FRANCESCHINI.

#### PROPOSTE DI LEGGE:

PITZALIS ed altri: « Modifiche e integrazioni alla legge 22 novembre 1961, n. 1282, relativa al riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi » (3823);

SPADAZZI e DI LUZIO: « Equiparazione della carriera degli Assistenti degli Istituti tecnici di Melfi, Cagliari, Sassari, Modica, Udine, alla carriera degli Assistenti degli altri Istituti tecnici statali » (*Urgenza*) (3772).

Dopo relazione illustrativa del Presidente Franceschini, la Sottocommissione delibera di esprimere parere favorevole alle proposte di legge, con indicazione della proposta di legge n. 3823 come testo base.

PROPOSTA DI LEGGE:

VEDOVATO e VIVIANI ARTURO: « Concessione di pensione straordinaria alla signora Alda Bonnoli, vedova del professore Arturo Nannizzi » (3949).

Dopo relazione favorevole del deputato Buzzi ed intervento del Presidente Franceschini, la Sottocommissione delibera di esprimere parere favorevole, raccomandando alla Commissione di merito di esaminare la possibilità di concedere la pensione straordinaria a far data dal giorno della morte del professor Arturo Nannizzi.

LAVORI PUBBLICI (IX)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE 1962. — *Presidenza del Presidente* ALDISIO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Ceccherini.

DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE:

« Provvedimenti per l'edilizia antisismica » (4107);

MISEFARI ed altri: « Revisione delle norme di edilizia sismica contenute nel regio decreto-legge 22 novembre 1937, n. 2105, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 710 » (3861).

La Commissione, innanzitutto, riprende e conclude l'esame dell'articolo 8 iniziato nella precedente seduta del 27 settembre: i commi quinto e sesto sono approvati senza modificazioni; il settimo comma, invece, su proposta del Relatore Ripamonti, dei deputati Alessandrini, Misefari e Borghese, assume la seguente nuova formulazione: « Qualora colui che per primo ha costruito si sia tenuto sul confine o a meno di 13 metri da questo, il vicino, qualora non intenda costruire in aderenza, ai sensi dell'articolo 877 del Codice civile, deve arretrare fino a costituire l'intervallo di isolamento regolamentare tra i due edifici »; l'ottavo comma, infine, sempre su proposta dei medesimi deputati, è soppresso.

La Commissione esamina, quindi, gli articoli da 10 a 19.

Gli articoli 11, 14, 16 e 18 sono approvati senza modificazioni.

L'articolo 10, è innanzitutto modificato, su proposta dei deputati Misefari e Borghese, per quanto concerne il limite di altezza fuori terra regolato dalle due lettere *a*), con l'elevazione del medesimo da 7 metri a 7,50; per ambedue le categorie viene, poi, modificato, su proposta del Relatore Ripamonti e dei deputati Helfer, Misefari e Borghese, il penultimo comma che assume la seguente for-

mulazione: « L'armatura di detti cordoli deve essere costituita da 4 barre del diametro non inferiore a millimetri 16, se di acciaio dolce, mentre le legature trasversali debbono essere costituite da barre del diametro non inferiore a millimetri 6 e poste a distanza non superiore a centimetri 25 »; infine su proposta del Relatore e dei deputati Helfer, Misefari e Borghese, alla lettera *f*) de « per la prima categoria », il limite dello spessore previsto è abbassato da 8 a 6 centimetri.

All'articolo 12, su proposta del Relatore, sono soppressi i commi settimo e diciassettesimo, mentre sono introdotte anche alcune correzioni formali.

L'articolo 13 è modificato, su proposta del Relatore, e del deputato Borghese, nell'ultimo comma della lettera *A*) che assume la seguente nuova formulazione:

« I muri di fondazione degli edifici non intelaiati debbono essere costruiti in getto di conglomerato cementizio, ovvero con pietra spezzata, senza listatura, con malta idraulica o cementizia ».

Viene, poi, su proposta del Relatore, modificato l'ultimo comma della lettera *c*), con la precisazione che il carico a cui vi si fa riferimento, deve essere quello « permanente ed accidentale ».

La lettera *D*), sempre dell'articolo 13, è modificata al secondo comma con la sostituzione, alla terza riga, della parola: « gettate » con le altre: « efficientemente collegati » e la soppressione, alla penultima riga, della parola « risultare »; il terzo comma, invece, assume la seguente nuova formulazione:

« Nella soletta dovrà essere disposta una armatura in direzione normale ai travetti, costituita da una barra di almeno 6 millimetri di diametro ogni 25 centimetri »; il quarto comma, infine, è soppresso.

La lettera *E*) è modificata su proposta dell'onorevole Misefari, con la sostituzione delle parole: « strettamente connessa » con le altre: « solidale ».

L'articolo 15 è modificato nel secondo comma con la sostituzione, su proposta del Relatore, delle parole: « disposizioni del regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229 » con le altre: « norme vigenti in materia ».

All'articolo 17, su proposta dell'onorevole Misefari, viene precisato che la richiesta al Provveditorato alle opere pubbliche delle direttive per le ricostruzioni e nuove costruzioni nei vecchi centri abitati senza piani regolatori e regolamenti edilizi deve essere avanzata dal Comune; viene anche modificata, su proposta del Relatore, l'ultima parte, sempre del primo comma, in modo da prescrivere che



le direttive stesse debbono essere solo conformi alle norme di cui al capo primo.

L'articolo 19, infine, è modificato nel primo e nel sesto comma nel senso di precisare che il caso previsto è il solo consentito per la sopraelevazione considerata.

*(La seduta, sospesa alle ore 13,15, riprende alle ore 18).*

La Commissione continua e conclude l'esame del disegno di legge.

Gli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 41, 42 e 43 sono approvati senza modificazioni, salvo alcune correzioni di forma.

All'articolo 25, su proposta del deputato Misefari e del Relatore, è aggiunto il seguente comma: « l'Ufficio del Genio Civile completerà l'esame dei progetti presentatigli entro il termine di 60 giorni ».

All'articolo 35, su proposta del deputato Misefari è introdotto un emendamento che eleva da 10 a 30 milioni lo stanziamento per la spesa prevista nel primo periodo del primo comma.

All'articolo 38, su proposta del Relatore, è aggiunto al primo comma, il richiamo al quarto, oltre che al secondo, comma dell'articolo 2.

All'articolo 40, su proposta del Relatore e del deputato Misefari, sono aggiunte, alla fine del primo comma, le seguenti parole: « qualora l'interessato non si sia attenuto alle prescrizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 31 ».

La Commissione riprende, quindi, l'esame del primo comma dell'articolo 2, interrotto nella seduta del 25 settembre, e approva detto comma nella seguente nuova formulazione: « Le norme tecniche di edilizia di cui gli articoli 3 e 4 della presente legge sono applicabili in tutti i comuni del territorio della Repubblica ».

La Commissione approva, quindi, senza modificazioni, gli elenchi allegati al disegno di legge.

La Commissione, infine, su proposta del Relatore e dei deputati Misefari e Borghese, modifica il titolo del provvedimento nel seguente altro: « Provvedimenti per l'edilizia con particolari prescrizioni per le zone sismiche » e autorizza il Presidente al coordinamento del testo.

Il Governo accoglie un ordine del giorno proposto da deputati di tutti i gruppi politici che invita il Governo a continuare le ricerche rivolte al perfezionamento della legislazione sull'edilizia antisismica mediante apposite

Commissioni di studio e di centri di osservazione.

Prendono, infine, la parola per dichiarazioni di voto il deputato Misefari (che a nome del gruppo comunista dichiara di votare a favore del disegno di legge nonostante esso costituisca, a suo giudizio, solo un modesto passo in avanti rispetto alla vecchia legislazione e presenti molte lacune e carenze di ordine politico e tecnico) e Alessandrini, il quale dichiara il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana anche se la legge è suscettibile di ulteriori perfezionamenti.

In fine di seduta la Commissione vota a scrutinio segreto ed approva il disegno di legge n. 4107.

A seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 4107, la proposta di legge n. 3861 risulta assorbita e sarà, quindi, cancellata dall'ordine del giorno.

## TRASPORTI (X)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE 1962. — *Presidenza del Presidente*, SPATARO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per i trasporti, Angrisani.

DISEGNO DI LEGGE:

« Provvedimenti a favore delle nuove costruzioni nonché per i miglioramenti al naviglio, agli impianti ed alle attrezzature della navigazione interna » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (4061).

Il deputato Bogoni riferisce sul disegno di legge, che reca una serie di provvidenze per la navigazione interna, e ne propone l'approvazione.

Il deputato Lombardi Giovanni rileva la importanza della navigazione interna nel quadro di un coordinamento dei diversi modi di trasporto.

Il deputato Adamoli rileva l'opportunità che il disegno di legge sia approvato al più presto.

Il Presidente comunica che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole al disegno di legge segnalando la necessità di apportare una modifica dell'articolo 12 per una maggiore precisazione della copertura finanziaria dell'onere che il disegno di legge comporta.

La Commissione delibera di invitare la Commissione bilancio a procedere ad un nuovo esame delle conseguenze finanziarie del disegno di legge sulla scorta di chiarimenti che il relatore Bogoni e il deputato Lombardi Giovanni esporranno verbalmente alla Commissione medesima.

## IGIENE E SANITÀ (XIV)

### IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE 1962. — *Presidenza del Presidente DE MARIA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato alla sanità, Santero.

#### PROPOSTA DI LEGGE:

CERAVOLO MARIO: « Estensione delle disposizioni della legge 1° luglio 1955, n. 550, ai primari ospedalieri già appartenenti agli ospedali coloniali o della Venezia Giulia » (3692).

Il Relatore Sorgi illustra la proposta di legge diretta ad estendere il beneficio del mantenimento in servizio fino al 70° anno di età, previsto dalla legge n. 550 del 1° luglio 1955 ai primari, che hanno dovuto abbandonare il posto che occupavano in ospedali coloniali o della Venezia Giulia e furono in seguito riammessi.

Su proposta del Presidente, la Commissione delibera di chiedere alla Presidenza della Camera l'assegnazione della proposta di legge alla propria competenza legislativa.

### IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE 1962. — *Presidenza del Presidente DE MARIA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato alla sanità, Santero.

#### PROPOSTE E DISEGNO DI LEGGE:

GENNAI TONIETTI ERISIA; FORNALE ed altri; ANGELINI LUDOVICO ed altri: « Sospensione dei termini di cessazione dal servizio, di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, a favore dei primari, aiuti ed assistenti ospedalieri » (1621-2122-3070-B);

« Disposizioni sul collocamento a riposo dei sanitari ospedalieri e sulla dimissione degli aiuti, assistenti e ostetriche ospedalieri » (4126).

Il Relatore Sorgi illustra le modificazioni apportate dalla XI Commissione del Senato al testo unificato delle proposte di legge approvato dalla XIV Commissione della Camera.

Dopo interventi dei deputati Angelini Ludovico, Ricca, Pirastu, Barberi Salvatore, Tantalo, Capua, Gotelli Angela, Armani, del Relatore Sorgi, nonché del Sottosegretario Santero, gli articoli del testo unificato delle proposte di legge sono approvati con un emendamento presentato dal Relatore Sorgi e dal deputato Ricca, secondo cui i sanitari trattenuti in servizio fino al 70° anno di età, in nessun caso potranno essere confermati oltre a tale limite, neppure per incarico.

È approvato, altresì, un ordine del giorno presentato dai deputati Sorgi, Pirastu, Ricca, Ferrari Giovanni, Angelini Ludovico, con cui si impegna il Governo ad invitare le Amministrazioni ospedaliere a dare corso alla normale procedura di espletamento dei concorsi già banditi, in modo da consentire l'assegnazione dei posti liberi.

Al termine della seduta il testo unificato delle proposte di legge è votato a scrutinio segreto ed approvato.

Il disegno di legge n. 4126 è dichiarato assorbito.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### d'inchiesta sui limiti posti alla concorrenza nel campo economico.

MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE 1962. — *Presidenza del Presidente DOSI.*

La Commissione procede alla votazione per la nomina di un Vicepresidente. Risulta eletto il deputato Orlandi.

In attuazione delle precedenti deliberazioni della Commissione, il Comitato di Presidenza, costituito dai deputati: Dosi, Presidente, Orlandi e Riccardo Lombardi, Vicepresidenti, Merenda e Busetto, Segretari, si riunirà domani per costituire i gruppi di lavoro, incaricati di riferire sulle relazioni affidate agli esperti e per decidere altresì sulle particolari indagini che saranno svolte nei settori del cemento, dei farmaceutici, degli enti di distribuzione di materie prime alla agricoltura e di raccolta, conservazione e utilizzazione di prodotti agricoli.

## CONVOCAZIONI

### IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

**Giovedì 4 ottobre, ore 9,30.**

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Discussione dei disegni di legge:*

Nuova data di inizio del riassorbimento degli aumenti di organico del Corpo degli agenti di custodia (3798) — Relatore: Bisantis — (*Parere della V Commissione*);

Istituzioni di Corti d'onore (1562) — Relatore: Migliori.

*Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge:*

Norme sulle promozioni a magistrato di Corte di appello e di Corte di cassazione (*Approvato dal Senato*) (2877) — (*Parere della I e della V Commissione*);

AMADEI LEONETTO ed altri: Sullo stato giuridico della magistratura (1961) — (*Parere della I Commissione*);

BOZZI: Norme sulle promozioni dei magistrati (2797) — (*Parere della I e della V Commissione*);

TARGETTI ed altri: « Norme sulle promozioni della magistratura (3707);

COLITTO: Norme per la promozione a consigliere di Corte di appello e di Corte di cassazione (1285);

FOSCHINI: Norme per la promozione a consigliere di Corte di appello e di Corte di cassazione (2630);

Relatore: Bisantis.

### V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio e Partecipazioni statali)

**II Sottocommissione.**

**Giovedì 4 ottobre, ore 18.**

*Parere sulle proposte di legge:*

Senatore CORBELLINI: Modifiche all'articolo 9 della legge 27 giugno 1957, n. 464, concernente sgravi fiscali su oli minerali distil-

lati o gas di petrolio liquefatti (*Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato*) (1468) — (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Belotti;

VERONESI e SCIOLIS: Miglioramenti a favore dei titolari di pensione del cessato regime austro-ungarico, dell'ex Stato libero di Fiume, degli Enti locali ed Enti pubblici delle zone di confine passate sotto la sovranità di altri Stati (*Urgenza*) (3393) — (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Belotti.

*Parere sul nuovo testo della proposta di legge:*

ROSSI PAOLO: Aumento del contributo annuo a favore dell'Unione italiana ciechi (3155) (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Belotti.

### XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro)

**Giovedì 4 ottobre, ore 10.**

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Discussione delle proposte di legge:*

Senatore BANFI: Modifica all'articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati (*Approvata dalla X Commissione permanente del Senato*) (3836) — Relatore: Gitti;

ALESSANDRINI ed altri: Istituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (729) — Relatore: Repossi — (*Parere della IV e della VI Commissione*);

PELLA ed altri: Istituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti (2228) — Relatore: Bianchi Fortunato — (*Parere della IV e della VI Commissione*).

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Licenziato per la stampa alle ore 22,30.